



DISCIPLINA DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO AI COMPONENTI L'ESECUTIVO REGIONALE

ART. 1

FINALITA'

Il presente atto disciplina la costituzione, l'organizzazione, le competenze e la consistenza numerica delle strutture di supporto ai componenti l'Esecutivo regionale, di seguito denominate "Uffici di diretta collaborazione", ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, commi 1 e 3, della L.R. 26 agosto 2014, n. 35, recante: "Modifiche alla L.R. 77/99 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", alla L.R. 9/2000 "Istituzione dell'Avvocatura regionale", alla L.R. 18/2001 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione", alla L.R. 4/2009 "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali", parziale abrogazione della L.R. 17/2001 "Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi elettivi della Giunta regionale" e ulteriori disposizioni urgenti".

ART. 2

FUNZIONI

Agli Uffici di diretta collaborazione compete esclusivamente lo svolgimento dei compiti direttamente connessi alle funzioni attribuite ai componenti l'Esecutivo regionale, comunque non riconducibili nell'ambito delle competenze delle strutture amministrative della Giunta regionale. Gli stessi operano alle dirette dipendenze del Componente l'Esecutivo regionale di riferimento e godono di autonomia funzionale.

ART. 3

CONSISTENZA NUMERICA

Ad inizio di legislatura la Giunta regionale determina con propria deliberazione, modificabile con successivi provvedimenti, la consistenza massima di personale che può essere assegnata a ciascuna delle strutture di cui all'art. 1. Fino all'adozione del suddetto provvedimento permane la consistenza numerica di cui all'ultima deliberazione adottata nella precedente legislatura.

La consistenza numerica complessiva delle strutture di supporto di cui al precedente art. 1 non può in ogni caso eccedere n. 60 unità di personale, compreso il personale con funzioni di autista assegnato ai componenti l'Esecutivo regionale. Quella di ciascun Ufficio di diretta collaborazione è determinata anche in ragione dell'ampiezza e delle deleghe ricevute dal componente l'Esecutivo.

LEDA
VIZIO
RSE
VE E
TAZIONI

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Il medesimo contingente complessivo e quello massimo di ciascun Ufficio di diretta collaborazione sono altresì determinati con riferimento ai limiti di spesa e alle disponibilità complessive dei pertinenti capitoli di bilancio appositamente destinate, nonché alle quote assegnate a ciascun componente l'Esecutivo regionale. Detti stanziamenti sono fissati con deliberazione di Giunta regionale e sono comprensivi di tutte le voci riferite al trattamento economico del personale assegnato agli stessi uffici.

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

A decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento, gli Uffici di diretta collaborazione sono organizzati secondo le previsioni contenute nello stesso e nei limiti dei contingenti numerici indicati nell'allegata tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo.

Nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", nonché previo assenso dell'interessato, agli Uffici di diretta collaborazione possono essere assegnati:

- dipendenti pubblici a tempo indeterminato, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; più in particolare:
 - a) personale della Giunta regionale;
 - b) personale del Consiglio regionale;
 - c) personale degli Enti strumentali della Regione di cui agli artt. 55 e 56 dello Statuto regionale, anche mediante l'istituto della convenzione;
 - d) personale dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici mediante l'istituto del comando;
 - e) personale di Enti o Aziende pubbliche o private se a prevalente capitale pubblico, in posizione di aspettativa non retribuita ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- personale assunto con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato;
- esperti e consulenti per particolari professionalità, in possesso di comprovata specializzazione, anche universitaria, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Presidente, con proprio decreto, nomina i responsabili delle Strutture, denominati Coordinatori, di cui si compone il proprio Ufficio, attribuendo ad essi un trattamento economico complessivo di importo non superiore al più alto trattamento economico come fondamentale ed accessorio tra quelli spettanti ai dirigenti di Servizio della Giunta regionale.

Su richiesta nominativa di ciascun componente l'Esecutivo regionale e nell'ambito delle risorse annualmente assegnate, la struttura amministrativa competente in materia di risorse umane, d'intesa



con la Presidenza, assegna il personale compreso quello in servizio presso le strutture della Giunta regionale, per il quale si prescinde dai pareri delle strutture di appartenenza.

Il responsabile dell'Ufficio può essere scelto tra i dipendenti appartenenti alla categoria D del CCNL Regioni/AA.LL. o alla corrispondente categoria di altre Pubbliche Amministrazioni, oppure tra il personale esterno alla P.A. in possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego e di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

ART. 5

TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE

Il rapporto di lavoro del personale degli Uffici di diretta collaborazione, con riferimento al personale esterno alla Pubblica Amministrazione, viene costituito con la preventiva sottoscrizione del contratto individuale tra quest'ultimo e il competente Servizio in materia di risorse umane; può essere risolto in qualsiasi momento su iniziativa del Componente l'Esecutivo regionale che ne ha proposto la nomina e cessa automaticamente con la cessazione dell'incarico di quest'ultimo.

I dipendenti regionali conservano diritti e doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle dirette dipendenze della struttura alla quale sono assegnati.

Il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, nell'ambito dei principi e dei criteri stabiliti dai contratti nazionali di lavoro e da quelli integrativi, è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia prevista per il restante personale regionale, rispetto comprovato mensilmente dal responsabile della struttura e per questi dal Componente l'Esecutivo regionale di riferimento. Assicura altresì un orario di lavoro suscettibile di flessibilità secondo le esigenze delle attività istituzionali dei titolari dei rispettivi organi.

Nel caso di incarico conferito a dipendente della Giunta o del Consiglio regionale d'Abruzzo, al termine dell'assegnazione, lo stesso è automaticamente riassunto nella posizione giuridica in godimento prima dell'assegnazione e lo stesso periodo è utile ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza.

Nel rispetto della normativa vigente in materia, il personale esterno alla P.A. può essere assunto in una delle categorie del Comparto anche con l'istituto del part-time, in misura non inferiore al 50% del rapporto di lavoro a tempo pieno.

Un numero di posti pari a quello del personale regionale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione è reso indisponibile nella dotazione organica della struttura di provenienza.

Agli Uffici di diretta collaborazione non può essere nominato ed utilizzato chi:

- sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione Abruzzo;
- sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado del componente l'Esecutivo regionale di riferimento;
- sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o Società regionali o a partecipazione regionale.



ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Fermo restando il limite di spesa indicato nel pertinente capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lett. a) della L.R. 26 agosto 2014, n. 35, al personale nominato viene attribuita una categoria tra quelle previste dal vigente CCNL per i dipendenti regionali, riferita all'incarico conferito, con riconoscimento del relativo trattamento economico fondamentale in godimento per il personale interno alla Regione.

Al personale esterno alla P.A. viene attribuito il trattamento tabellare iniziale corrispondente alla categoria assegnata.

Al personale comandato va attribuita la stessa categoria posseduta nell'Ente di appartenenza, o categoria equiparata, con garanzia del mantenimento delle voci fisse e continuative del trattamento economico in godimento, se superiore.

Ad eccezione del personale con funzioni di autista, il cui trattamento economico accessorio è disciplinato ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4, della L.R. 9 maggio 2001, n. 17, il trattamento economico accessorio previsto per il restante personale di dette strutture può essere costituito da un unico emolumento fissato in ossequio al principio di congruità rispetto alle prestazioni richieste.

L'emolumento unico è determinato negli importi massimi di cui all'allegata Tabella 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente articolo e, sempre nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal pertinente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio di competenza, viene aggiornato con provvedimento di Giunta regionale.

L'emolumento unico viene corrisposto mensilmente nella misura del 80%. Il restante 20% viene corrisposto semestralmente sulla base di una valutazione di merito formulata su apposito modello, fornito dalla competente struttura amministrativa, a cura del Componente l'Esecutivo regionale di riferimento, da cui emerga un motivato e sintetico giudizio, espresso anche numericamente da 10 a 100 punti. La parte variabile dell'emolumento è corrisposta in proporzione al punteggio conseguito in sede di valutazione.

Le eventuali economie possono essere destinate a fine esercizio ai dipendenti ritenuti più meritevoli, entro il 25% della parte variabile dell'emolumento annuo percepito.

L'emolumento unico non si applica ai Coordinatori delle strutture di cui si compone l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente per i quali vale quanto previsto nel precedente art. 4, né per il personale con funzioni di autista per il quale vale quanto previsto nel precedente comma 4.

**ART. 7****UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE**

In conformità all'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e nei limiti del contingente massimo assegnato, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ivi comprese le attività di segreteria particolare, di comunicazione e le relazioni interne ed esterne, il Presidente della Giunta regionale si avvale di un proprio Ufficio di diretta collaborazione.

Nel rispetto del criterio di invarianza della spesa, l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente ha una sede in L'Aquila e in Pescara e si articola nelle seguenti strutture:

- a) Struttura di supporto politico-amministrativo al Presidente;
- b) Struttura di coordinamento e raccordo istituzionale del Presidente;
- c) Struttura di segreteria del Presidente;
- d) Ufficio "Segretario Particolare del Presidente".

La Struttura di supporto politico-amministrativo al Presidente assicura le seguenti funzioni:

- coadiuva il Presidente per le eventuali attività di supporto necessarie per l'esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento politico finalizzate all'attuazione del programma di governo;
- supporta il Presidente nelle attività concernenti l'assunzione di iniziative utili per sostenere il processo di attuazione del programma di governo;
- collabora nella predisposizione e l'aggiornamento del programma di governo;
- coordina le attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo finalizzate all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le politiche decise e gli obiettivi strategici realizzati;
- cura la comunicazione specializzata per le attività strategiche della Regione;
- cura il coordinamento, anche attraverso azioni di supporto, dei programmi a valere sui fondi nazionali e comunitari.

La Struttura di coordinamento e raccordo istituzionale del Presidente assicura le seguenti funzioni:

- supporta il Presidente in tutte le attività che attengono al suo ruolo istituzionale;
- cura gli affari del cerimoniale;
- coordina e vigila sull'attività di promozione dell'immagine della Regione Abruzzo;
- cura la regolarità del funzionamento della struttura;
- segue il sistema delle Conferenze territoriali (Delegazione di Roma).

La Struttura di segreteria del Presidente si articola in quattro uffici quali unità organizzative semplici, come di seguito evidenziato:

Ufficio Segreteria del Presidente - sede Pescara

che assicura lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- cura le attività relative alla trattazione della corrispondenza riservata indirizzata al Presidente;
- organizza gli impegni del Presidente e ne cura l'agenda;
- cura l'assistenza documentale e l'elaborazione di proposte per la formulazione di direttive;



- assicura la diramazione delle direttive impartite;
- provvede alla preparazione degli atti non amministrativi e dei discorsi del Presidente.

Ufficio fiduciario di assistenza specialistica- sede Pescara

secondo gli indirizzi del Presidente assicura le seguenti funzioni:

- cura le relazioni istituzionali di diretta competenza del Presidente con la Commissione Europea, collabora in materia di programmazione strutturata nazionale e comunitaria, raccordandosi con le competenti strutture regionali;
- cura le relazioni istituzionali della Presidenza in raccordo con le strutture regionali competenti per materia;
- svolge attività di approfondimento, studio e ricerca in ambito legislativo, giuridico-amministrativo ed economico;
- predispone dossier documentali, relazioni tematiche ed atti di indirizzo;
- partecipa, raccordandosi con le strutture regionali competenti, alla elaborazione di disegni di legge regionale e di proposte di deliberazione della Giunta;
- provvede, in diretto raccordo funzionale con il responsabile dell'Ufficio "Segretario Particolare del Presidente", all'assolvimento delle attività istituzionali espletate dalla Presidenza.

Ufficio fiduciario di assistenza specialistica- sede L'Aquila

secondo gli indirizzi del Presidente assicura le seguenti funzioni:

- cura le relazioni istituzionali di diretta competenza del Presidente con la Corte dei Conti, raccordandosi con le strutture finanziarie regionali competenti, ivi compresa quella in materia di organismi ed enti partecipati;
- cura le relazioni istituzionali della Presidenza in raccordo con le strutture regionali competenti per materia;
- svolge attività di approfondimento, studio e ricerca in ambito legislativo, giuridico-amministrativo ed economico;
- predispone dossier documentali, relazioni tematiche ed atti di indirizzo;
- partecipa, raccordandosi con le strutture regionali competenti, alla elaborazione di disegni di legge regionale e di proposte di deliberazione della Giunta;
- provvede, in diretto raccordo funzionale con il responsabile dell'Ufficio "Segretario Particolare del Presidente", all'assolvimento delle attività istituzionali espletate dalla Presidenza.

Ufficio di ascolto sociale - sede Pescara

secondo gli indirizzi del Presidente assicura:

- la dedizione, in via generale, alla fase di considerazione e ascolto dei cittadini, delle imprese e di tutti i portatori di interesse;
- la specifica dedizione alla fase attuativa del programma "Regione Incontra", esperienza permanente di ascolto e confronto con persone, imprese e amministratori locali sulle migliaia di questioni che vengono ripetutamente sottoposte agli organi di vertice della Regione;
- si impegna a proporre possibili soluzioni organizzative dell'ente regionale per dare risposte concrete alle problematiche emerse dagli incontri;
- si raccorda con tutte le strutture competenti per facilitare l'attuazione delle soluzioni proposte.



Il Responsabile dell'Ufficio "Segretario Particolare del Presidente" risponde direttamente al Presidente per l'attuazione delle direttive ricevute e agisce in nome e per conto di quest'ultimo. Il diritto di accesso a tutte le informazioni proprie dell'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente è esteso al responsabile dell'Ufficio.

Art. 8

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ALTRI COMPONENTI L'ESECUTIVO

In conformità alle previsioni di cui all'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2005, n. 165 e nei limiti del contingente assegnato, gli Uffici di diretta collaborazione degli altri componenti l'Esecutivo regionale supportano l'azione degli organi di riferimento e li coadiuvano nelle funzioni di indirizzo politico e di verifica.

Gli Uffici di cui al presente articolo assicurano le seguenti funzioni strumentali:

- cura del funzionamento della struttura;
- organizzazione degli impegni del componente l'Esecutivo;
- cura dell'agenda e la corrispondenza del componente l'Esecutivo;
- supporto al componente l'Esecutivo nelle attività che attengono al suo ruolo istituzionale;
- gestione dei rapporti istituzionali del componente l'Esecutivo;
- preparazione degli atti non amministrativi e di discorsi del componente l'Esecutivo.

Nel rispetto del criterio di invarianza della spesa, ove ai componenti l'Esecutivo siano attribuite deleghe per materia e funzioni che ricadono nella competenza di strutture amministrative con sede in L'Aquila e in Pescara, la sede dell'Ufficio è quella indicata dal titolare dell'organo medesimo; nell'altra sede è possibile localizzare dipendenze adeguatamente arredate per le esigenze istituzionali e con possibilità di utilizzo del personale assegnato.

ART. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il personale risultante assegnato agli Uffici di diretta collaborazione alla data di approvazione del presente provvedimento, ove non vengano superate le compatibilità finanziarie stabilite per il corrente esercizio dal pertinente capitolo del bilancio di previsione e la consistenza numerica complessiva di cui all'allegata Tabella 1, conserva l'incarico attribuito.

Su indicazione del Componente l'Esecutivo regionale di riferimento, ove necessario, l'incarico ricoperto ed il relativo contratto vengono adeguati in relazione al rispetto del contingente e delle categorie di assegnazione indicate nell'allegata Tabella 2.

Per l'anno 2014, ove gli incarichi risultanti conferiti prima dell'approvazione del presente provvedimento comportassero il superamento dei limiti di spesa di cui al pertinente capitolo di bilancio per l'esercizio in corso, la competente struttura amministrativa della Giunta regionale presenta la proposta di riduzione per gli Uffici di diretta collaborazione e, sentito il Componente



GIUNTA REGIONALE

l'Esecutivo regionale di riferimento, provvedono alla necessaria rimodulazione del rapporto di lavoro.

La dotazione organica di cui alla Tabella 1 indica il limite massimo di contingente, per l'insieme delle strutture di supporto dei componenti l'Esecutivo regionale e per i singoli Uffici di diretta collaborazione, in relazione al massimo tetto di spesa possibile annesso alle posizioni individuali di personale assegnabile. Il contingente di ciascun Ufficio di diretta collaborazione, e dunque quello complessivo, è flessibile e varia nel numero e nella posizione giuridica dei collaboratori in funzione della tipologia di incarichi prescelti ed attivati.



GIUNTA REGIONALE



TABELLA 1

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI COMPONENTI L'ESECUTIVO
CONSISTENZA NUMERICA MASSIMA

CONSISTENZA NUMERICA	NUMERO UNITA'
CONSISTENZA NUMERICA MASSIMA COMPLESSIVA (ART. 3, COMMA 2)	60
<i>Consistenza numerica massima Ufficio di diretta collaborazione del Presidente</i>
di cui:	
Coordinatori	3
Responsabili di Ufficio	5
Collaboratori
<i>Consistenza numerica massima complessiva Uffici di diretta collaborazione dei componenti la Giunta</i>
di cui:	
Responsabili di Ufficio (1 per ogni Ufficio di diretta collaborazione)	6
Collaboratori
<i>Consistenza numerica di personale con funzione di autista</i>	14
<i>Consistenza massima di personale esterno alla Giunta regionale d'Abruzzo assegnabile agli Uffici di diretta collaborazione</i>	25



TABELLA 2

**PERSONALE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEI COMPONENTI
L'ESECUTIVO****LIMITE MASSIMO ANNUO EMOLUMENTO UNICO ATTRIBUIBILE**

CATEGORIE	EMOLUMENTO UNICO ANNUO
"D" con responsabilità di Ufficio	€ 14.000,00
"D" senza responsabilità di Ufficio	€ 9.568,00
"C"	€ 9.230,00
"B"	€ 7.384,00
"A"	€ 5.070,00

- L'80% dell'emolumento unico viene corrisposto mensilmente.
- Il 20% dell'emolumento unico viene corrisposto semestralmente sulla base di una valutazione di merito.